



Peritia · Abnegatio · Adiunctus · Innovatio www.consulentiaziendaliditalia.it



CONSENSO INFORMATO

RISPETTO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 2086 COMMA 2 C.C., DELL'ART. 3 D.DLGS. 14/2019, DELL'ART. 2476 SESTO COMMA, DELL'ART. 2381 COMMA 5, IN VIGORE DAL 16 MARZO 2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE, SULLA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI RISPETTO A TUTTE LE OBBLIGAZIONI SOCIALI SOPRATTUTTO DELL'INFORMATIVA DA INDICARE IN NOTA INTEGRATIVA.

Vittoria	li .	/	/

Il sottoscritto MICCICHE' GIUSEPPE in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della Miccichè- Fraschilla & Partners Stp Coop

premesso

Che l'art. 2086 comma 2 e l'art. 3 comma 3 del D.lgs. 14/2019, e dal D.Lgs. 83/2022 obbligano gli amministratori ad istituire adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili al fine di intercettare gli indizi di crisi e mantenere la continuità;

Che dal 15 Luglio del 2022, e quindi dal deposito del bilancio relativo all'anno 2022, il D.Lqs 83/2022 (correttivo alla nuova riforma della Crisi d'Impresa), obbliga gli amministratori anche ad adempiere ad un obbligo INFORMATIVO in merito alle modalità con le quali hanno provveduto ad implementare detti adequati assetti e a misurare la continuità aziendale così come intesa dal principio ISA 570;

Che l'art. 2381 comma 5 recita: "Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate";

Che La lettera c) comma 3 dell'art. 3 della riforma della Crisi (D.lgs. 14/2019) si occupa di dare contenuto all'obbligo di istituzione degli adequati assetti, statuendo che, al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, il sistema informativo aziendale deve essere in grado di ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata del Ministero di Grazia e Giustizia del 28 settembre 2021, inerente la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, e ad effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2 del C.C.I.I.;







Peritia · Abnegatio · Adiunctus · Innovatio
www.consulentiaziendaliditalia.it



SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI IN FORMA COOPERATIVA
ISCRITTA ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI RAGUSA SEZ. SPEC. STP N.4

Che le disposizioni di cui sopra debbono essere incrociate con quelle dell'art. 2428 c.c. (relazione sulla gestione) il quale dispone che gli amministratori devono dare "una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta" e che il primo rischio a cui una società può essere esposta è il rischio di default e che quindi le disposizioni normative sopra articolate, non solo obbligano gli amministratori ad istituire un monitoraggio, ma anche a dare comunicazione, nella relazione sulla gestione, e laddove essa non sia obbligatoria, nella nota integrativa al bilancio, sia dell'esistenza degli adeguati assetti che dei risultati dell'attività di monitoraggio.

Che le scienze aziendali deducono che il controllo del rischio di default non può essere assolto facendo riferimento solo ad anomali andamenti dei principali indici di bilancio perchè un siffatto metodo di analisi non risulta conforme al dettato normativo e rischia di giungere alla segnalazione di squilibri in modo a volte estremamente tardivo;

Che in conclusione il legislatore obbliga a monitorare elementi che sono principalmente di carattere qualitativo e fa riferimento al controllo mediante una serie di KPI, così come indicato dalla check list richiamata dalla lettera c) del comma 3 dell'art. 3 del D.lgs. 14/19 di cui si riporta qui un piccolo esempio concernente due delle oltre 50 domande poste dalla check list, in modo da capire la portata nuova e rivoluzionaria della disposizione:

- **Domanda 1.3**. L'impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale?
- **Domanda 1.4** L'impresa è in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) che consentano valutazioni rapide in continuo?

Tutto ciò premesso, sulla base delle disposizioni dell'art. 2381 comma 5, già in precedenza citate,

Informa

il Sig. (nome):	Cognome):	
legale rappresentante della (Società):		che
fornire informazioni di questa natura è un	preciso dovere soprattutto per le società, sia S.p.a.	che
S.r.l. e		







Peritia · Abnegatio · Adiunctus · Innovatio
www.consulentiaziendaliditalia.it



SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI IN FORMA COOPERATIVA
ISCRITTA ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI RAGUSA SEZ. SPEC. STP N.4

e comunica che:

- a) l'informativa prevista dall'art. 2381 comma 5 relativa al primo semestre di ciascun anno va formalizzata con verbale apposito da trascrivere nel libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione generalmente entro il 30 settembre di ogni anno;
- b) l'informativa relativa al secondo semestre di ciascun anno potrà essere invece fornita nella relazione sulla gestione del bilancio annuale. In caso di bilancio abbreviato, con conseguente esonero della relazione sulla gestione, l'informativa potrà essere fornita nel verbale del CDA che approva il progetto di bilancio annuale oltre che all'interno della nota integrativa;
- c) le informazioni, come detto in precedenza, devono essere complete e dettagliate e non possono essere rilasciate senza fare riferimento a valutazioni e misurazioni specifiche;
- d) gli amministratori delle società di minori dimensioni, sono tenute a rispettare le disposizioni del 2086 comma 2, vale a dire l'istituzione di adeguati assetti e la misurazione della continuità aziendale, non possono non dare notizia dell'assolvimento di detto obbligo in nota integrativa in modo chiaro e completo;
- e) pertanto nella nota integrativa non potrà bastare una semplice locuzione generica quale "Gli amministratori (o l'amministratore) dichiarano che sono stati istituiti adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili e che esiste continuità aziendale";
- f) appare del tutto evidente che una siffatta dichiarazione sarebbe del tutto inadeguata e soprattutto FALSA, laddove non fosse effettivamente istituita un'adeguata attività di misurazione e monitoraggio degli adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili;
- g) a sostegno di tali argomentazioni si fa riferimento ad uno orientamento giurisprudenziale oramai consolidato culminato recentemente nella Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione Nr. 2172 del 24 gennaio 2023 e che una perfetta sintesi di tale orientamento giurisprudenziale, e di quanto i giudici ritengano importante la presenza di adeguati assetti in azienda è inserita nella sentenza del Tribunale di Cagliari che ha esautorato degli amministratori INDOLENTI di una società cooperativa, per di più in "in bonis" e non in crisi e che i Giudici giustificano la decisione con la necessità di preservare l'integrità aziendale dall'incapacità degli amministratori.







Peritia · Abnegatio · Adiunctus · Innovatio www.consulentiaziendaliditalia.it



Lo STUDIO con la presente, <u>assolve ai propri doveri di corretta informativa</u> e <u>declina ogni</u> <u>responsabilità</u> qualora in futuro la sua azienda e la sua persona dovessero subire dei danni o dovesse avere imputate delle responsabilità in merito alla MANCATA ADOZIONE degli ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI previsti dal NUOVO sesto comma art. 2476 e dal nuovo secondo comma dell'art. 2086. e dall'entrata in vigore nella nuova disciplina della Crisi di impresa

Rimaniamo a disposizione per ogni info e/o chiarimento sulla operatività e funzionamento delle procedure da adottare ed eventuale preventivo per la gestione del Cruscotto di Controllo, sottolineando ed evidenziando che tale servizio esula e non è ricompreso nello svolgimento della ordinaria gestione degli adempimenti contabili e fiscali ad oggi affidati allo Studio.

Per tutte le ragioni di cui sopra il sotto	oscritto	
(Nome):	(Cognome):	_ legale
rappresentante della società cliente		
dopo aver perfettamente compreso e	recepito quanto sopra	
	DICHIARA	
☐ CHE Intende conferire allo Stud	dio Miccichè Fraschilla & Partners Stp Coop	
nella persona del Dott.:		
presenza degli adeguati assetti organi così come intesa dall'ISA 570; il tutto 14/2019 e successive modifiche. Ciò a	ndicati nel contratto allegato alla presente, di misurizzativi amministrativi e contabili e della continuità azi come previsto dall'art. 2086 comma 2 e dall'art. 3 del anche al fine di provvedere ad indicare nella nota integsulla gestione l'informativa prevista dall'art. 2381 con	endale D.Dlgs grativa
☐ CHE NON Intende conferire all	lo Studio Miccichè Fraschilla & Partners Stp Coop	ı
·	presenza degli adeguati assetti organizzativi amminist così come intesa dall'ISA 570; il tutto come previsto d	

2086 comma 2 e dall'art. 3 del D.Dlgs 14/2019 e successive modifiche. È perfettamente consapevole che tale decisione impedisce alla società da Lui Stesso rappresentata di rispettare

l'obbligo di informativa nella nota integrativa previsto dall'art. 2381 comma 5.





Peritia · Abnegatio · Adiunctus · Innovatio
www.consulentiaziendaliditalia.it



A TAL FINE DICHIARA ULTERIORMENTE ED ESPRESSAMENTE DI ESONERARE DA QUALSIASI RESPONSABILITA' DOVESSERO SORGERE DA TALE INADEMPIMENTO LO STUDIO **Miccichè Fraschilla & Partners Stp Coop** AL QUALE RICONOSCE DI AVER PROVVEDUTO CON PROFESSIONALITA' ED ADEGUATEZZA AD INFORMARE IL SOTTOSCRITTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA NORMATIVA RICHIAMATA IN PRECEDENZA.

Allegato: 1 Mandato professionale

In Fede
(nome cognome e firma legale rappresentante società cliente)
(nome cognome e firma dominus dello studio professionale)

